



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 3038 di data 7 marzo 2022

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione all'esecuzione di lavori per la realizzazione di un nuovo sentiero pedonale di collegamento tra la località Le Cune ed il Rifugio Lusia, nella skiarea dell'Alpe Lusia, nei Comuni di Moena e di Predazzo.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

Giorgio CESTARI	Presidente f.f.
Silvio DALMASO	componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci
Luca MALESANI	componente supplente Servizio foreste
Sara SBETTI	componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
Claudio PALLAORO	componente supplente APPA – Settore qualità ambientale
Sergio BENIGNI	componente supplente Servizio prevenzione rischi
Gianluca TOMMASI	componente supplente Servizio geologico
Ruggero VALENTINOTTI	componente supplente Servizio bacini montani
Elisabetta ROMAGNONI	componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette
Ermanno BERTUZZI	componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche

Partecipano, senza diritto di voto, Matteo Merzliak del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio e Antonio Nicolussi, Alessandro Silvestri e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Vista la domanda pervenuta in data 7 febbraio 2022, prot. n. 90709, con la quale la società S.I.F. Impianti Funiviari Lusia S.p.A., con sede in località I Ronch, 4, in Comune di Moena, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori per la realizzazione di un nuovo sentiero pedonale di collegamento tra la località Le Cune ed il Rifugio Lusia, nella skiarea dell'Alpe Lusia, nei Comuni di Moena e di Predazzo.

Visti gli elaborati progettuali presentati evidenziando i lavori proposti, a firma dell'ing. Valeria Rensi, rappresentati nei file sotto riportati e conservati nel protocollo provinciale PiTre:

progr.	denominazione file	prot.	data	allegato
1	LE CUNE_SENTIERO_RELAZIONE TECNICA.pdf	90709	07/02/2022	A02
2	LE CUNE_SENTIERO_INQUADRAMENTO.pdf	90709	07/02/2022	A03
3	LE CUNE_SENTIERO_TAVOLA INTERVENTO.pdf	90709	07/02/2022	A04
4	5579 geologia SENTIERO-CARRARECCE LUSIA.pdf	90709	07/02/2022	A05

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la realizzazione di un nuovo tratto di sentiero pedonale alternativo all'attuale sentiero esistente in località Le Cune che permette di raggiungere, una volta saliti con gli impianti di risalita al Rifugio Le Cune, il Rifugio Lusia. Il sentiero in progetto si snoda a fianco della pista da sci "Cune – Campo" staccandosi dall'esistente strada forestale che sale al Passo Lusia circa a quota 2.198 metri s.l.m. per digradare verso il passo, ricongiungendosi al sentiero circa a quota 2.098 metri s.l.m. Il percorso prosegue poi sulla pista esistente per giungere sul prato di pertinenza del Rifugio Lusia a quota 2055 m s.l.m. Il nuovo tratto di sentiero pedonale ha uno sviluppo planimetrico di circa 510 m ed una larghezza di circa 1,20 m.. Per la realizzazione del sentiero non si prevedono tagli di alberi o movimentazioni terra in quanto il progetto prevede di seguire l'andamento naturale del terreno sfruttando le tracce già esistenti. Nel tratto finale a valle a maggiore esposizione, si prevede la realizzazione di qualche gradino eseguiti con legname o sassi reperiti in loco e la posa in opera di un parapetto di protezione in legno.

Preso atto che l'intervento in oggetto interessa aree a penosità media (P3) per pericolosità litogeomorfologica della Carta di Sintesi delle Pericolosità e dei contenuti dello studio di compatibilità redatto dal geologo incaricato dal proponente, e acquisito il parere favorevole del Servizio geologico, il Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, rilascia l'autorizzazione prevista dall'articolo 16 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- viste le Norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale – capo IV - (l.p. 5/2008);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1317 di data 4 settembre 2020;
- visto l'art. 3 della l.p. 30 marzo 2021 n. 5;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di dare atto che, sulla base dello studio di compatibilità allegato alla domanda e del parere positivo del Servizio geologico, riguardo ai lavori indicati in premessa il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, con il presente provvedimento, rilascia l'autorizzazione prevista dall'articolo 16 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale;
2. di autorizzare la società S.I.F. Impianti Funiviari Lusia S.p.A., con sede in località I Ronch, 4, in Comune di Moena, all'esecuzione di lavori per la realizzazione di un nuovo sentiero pedonale di collegamento tra la località Le Cune ed il Rifugio Lusia, nella skiarea dell'Alpe Lusia, nei Comuni di Moena e di Predazzo, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
3. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte della ditta richiedente delle seguenti prescrizioni tecnico-operative:
 - i rinverdimenti dovranno essere effettuati con particolare cura allo scopo di ottenere risultati soddisfacenti per le condizioni climatiche dei luoghi e andranno mantenuti nel tempo fino al loro completo consolidamento;
 - in sede esecutiva dovranno essere adottate tutte le cautele atte ad evitare danni al suolo ed ai soprassuoli limitrofi;
 - in corso d'opera dovranno essere osservate tutte quelle disposizioni integrative ed i provvedimenti cautelativi che l'Autorità forestale ritenesse opportuno assumere per motivi di ordine idrogeologico;
 - a tutela del gallo forcello, nel periodo di allevamento e cova della prole, i lavori dovranno iniziare dopo il 1 agosto;
 - considerata la possibile interferenza con il sentiero alpino denominato "E614", si raccomanda di dare comunicazione alla S.A.T. (Società Alpinistica Tridentina) dell'iniziativa in progetto e del termine di inizio lavori previsto dopo il 1 agosto 2022.
4. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
7. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio foreste ed al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio;
8. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

AN/fr